

PDEL-610-2022



## **DELIBERAZIONE**

### **DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE**

#### **S.C. AFFARI GENERALI**

OGGETTO: Proroga dal 01/01/2023 al 31/12/2024 del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020, n. 419 del 23/09/2020, n. 208 del 24/04/2021 e n. 715 del 22/12/2021. Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Visti:

- il Decreto legislativo 22/06/1999, n. 230 e s.m.i. che ha disposto il riordino del sistema della Medicina Penitenziaria, sancendo il fondamentale principio della parità di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, tra cittadini in stato di libertà e persone detenute o internate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/04/2008 che ha disposto, al fine di dare concreta attuazione al suddetto riordino della Medicina Penitenziaria, il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie già svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia;
- la deliberazione di Giunta 21/05/2009, n. 661, con la quale la Regione Liguria ha formalmente recepito il richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/04/2008;
- l’art. 3 *ter* (“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”) della Legge 17/02/2012, n. 9, di conversione del Decreto legge 22/12/2011, n. 211, ove è stabilito che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia debbono essere eseguite esclusivamente all’interno di specifiche strutture sanitarie residenziali (nel prosieguo “R.E.M.S.”);
- il Decreto legge 31/03/2014, n. 52, convertito in Legge 30/05/2014, n. 81, che ha introdotto ulteriori e rilevanti innovazioni finalizzate a evitare il ricorso all’applicazione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;

Preso atto che, come rappresentato dalla Regione Liguria nelle premesse della Deliberazione di Giunta 13/09/2016, n. 822:

- al fine di dare concreta attuazione alla normativa dianzi richiamata, è stato individuato in località Calice al Cornoviglio (SP) un edificio da ristrutturare da destinare a R.E.M.S. ligure, per complessivi n. 20 posti letto, e sono stati demandati alla A.S.L. 5 “Spezzina” tutti i provvedimenti necessari alla sua realizzazione, la cui conclusione è prevista per il mese di ottobre 2017;
- nelle more della realizzazione della suddetta R.E.M.S. in quel di Calice al Cornoviglio, è stato stipulato, in data 20/03/2015, un accordo tra la Regione Liguria e la Regione Lombardia, finalizzato a garantire l’accoglimento di pazienti, residenti in Liguria e autori di reato, presso le R.E.M.S. lombarde e, segnatamente, presso quella sita in

Castiglione delle Stiviere (MN), per una recettività massima di n. 10 posti letto;

- a causa dell'incremento, a livello nazionale, dell'applicazione delle misure di sicurezza, ancorché, assai spesso, in via provvisoria, la suddetta R.E.M.S. di Castiglione delle Stiviere ha superato la capienza massima e non può accogliere ulteriori pazienti;
- conseguentemente, a seguito di manifestazione di interesse indetta dal proprio Dipartimento Salute e Servizi Sociali, la Regione Liguria ha individuato nella Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica "Villa Caterina", sita in Genova Prà, Via G. Fedelini, n. 73, con dotazione di n. 20 posti letto e gestita dalla Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l., una struttura idonea sulla base della sola autorizzazione comunale all'esercizio, per la costituzione e la gestione di una R.E.M.S. provvisoria per il tempo necessario all'ultimazione della realizzazione della suddetta R.E.M.S. ligure di Calice al Cornoviglio;

Dato, altresì, atto che, con la richiamata deliberazione di Giunta 13/09/2016, n. 822, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la Regione Liguria:

- ha approvato gli "Indirizzi operativi per l'attivazione di una R.E.M.S. provvisoria sul territorio della A.S.L. 3 "Genovese", come da documento allegato allo stesso provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- ha dato mandato a questa Azienda di stipulare un accordo biennale con la Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l. per l'attivazione di una R.E.M.S. provvisoria, presso la suddetta Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica "Villa Caterina";

Vista la deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, come modificata dalla deliberazione 31/01/2017, n. 67, con le quali la Regione Liguria:

- ha stabilito che la direzione sanitaria della costituenda R.E.M.S. provvisoria debba essere affidata a un medico psichiatra nominato dall'Ente gestore, mentre ad un medico psichiatra di questa ASL 3 "Genovese" debbano essere affidate le funzioni di coordinamento;
  - a fronte dei maggiori costi a carico dell'Ente gestore, conseguenti alla nomina a proprio carico del suddetto medico psichiatra per la direzione sanitaria, ha rideterminato la tariffa giornaliera di degenza nella R.E.M.S. provvisoria in oggetto in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
- la deliberazione di Giunta 31/01/2017, n. 68, con la quale la Regione Liguria ha autorizzato la stipula di un Accordo, tra essa Regione, la prefettura di Genova, questa ASL 3 "Genovese" e la Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l. per l'attuazione delle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S. provvisoria in oggetto, secondo lo schema negoziale allo stesso provvedimento allegato;

Evidenziato che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica "Villa Caterina", ove è costituita la R.E.M.S. provvisoria oggetto del presente provvedimento, risulta in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle relative attività n. 924, rilasciata in data 21/12/2016, dal Comune di Genova, quale requisito unico di contrattualizzazione previsto dalla Regione Liguria;

Premesso altresì che:

- con deliberazione n. 39 del 01/02/2017, come modificata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 816 del 12/04/2017, questa ASL ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti della Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 13/09/2016, n. 822, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, con la quale è stato conferito mandato a questa Azienda di procedere alla stipula di un contratto con la Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l. per l'attivazione di una R.E.M.S. provvisoria, presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica "Villa Caterina" dalla stessa gestita, e per l'avvio delle procedure di assunzione, a tempo determinato, del personale necessario, nonché della successiva Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 31/01/2017, n. 67, con la quale, a rettifica della precedente deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la tariffa giornaliera di degenza in detta R.E.M.S. è stata rideterminata in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
  - autorizzato, conseguentemente, la stipula del suddetto contratto, di durata biennale, con la Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l., alle condizioni di cui al relativo schema allegato sub A al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con deliberazione n. 47 del 31/01/2019 questa Asl ha:

- preso formalmente atto dei contenuti della nota della Regione Liguria prot. 15253 del 30/01/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alla deliberazione n. 39 del 01/02/2017, per il periodo 01/02/2019 – 30/09/2019, a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
- autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/02/2019 sino al 30/09/2019, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con deliberazione n. 467 del 2/10/2019 questa Asl ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti della nota di A.Li.Sa. prot. n. 20268 del 18/09/2019, prot. Asl 3 n. 126347 del 19/09/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017 e n. 47 del 31/01/2019, per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020, a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2020, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
  - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/10/2019 sino al 31/03/2020, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2020, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con deliberazione n. 76 del 26/02/2020 questa Asl ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti, della nota di A.Li.Sa. prot. n. 3391 del 13/02/2020, prot. Asl 3 n. 22922 del 13/02/2020, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019 e n. 467 del 2/10/2019, per il periodo 01/04/2020 – 30/09/2020, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
  - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/04/2020 al 30/09/2020, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2020, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con deliberazione n. 419 del 23/09/2020 questa Asl ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti, della nota di A.Li.Sa. prot. n. 21178 del 27/07/2020, prot. Asl 3 n. 96412 del 27/07/2020, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019 e n. 76 del 26/02/2020, per il periodo 01/10/2020 – 31/03/2021, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
  - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/10/2020 al 31/03/2021, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2021, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con nota in data 2/02/2021 prot. 39468 (prot. Asl 3 n. 14803 in pari data), agli atti, il Comune di Genova ha trasmesso il provvedimento n. 25 del 18/01/2021 ad oggetto “*Preso d’atto parziale redistribuzione letti c/o piano primo della R.E.M.S. denominata “Villa Caterina”, Via Fedelini 73, Genova.*”;
- con deliberazione n. 208 del 24/04/2021 questa Asl ha:
  - preso formalmente atto delle indicazioni della nota della Direzione Socio Sanitaria prot. n. 46681 del 29/03/2021, di procedere alla proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020 e n. 419 del 23/09/2020, per il periodo 01/04/2021 – 31/12/2021, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
  - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/04/2021 al 31/12/2021, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con

- inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/12/2021, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con deliberazione n. 715 del 22/12/2021 questa Asl ha:
    - preso formalmente atto delle indicazioni della nota della Direzione Socio Sanitaria prot. n. 178457 del 2/12/2021, di procedere alla proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020, n. 419 del 23/09/2020 e n. 208 del 24/04/2021, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
    - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2022, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/12/2022 e ne ha regolamentato i relativi costi;

Evidenziato che:

- con nota in data 12/10/2022 prot. n. 157376, agli atti, la competente Direzione Socio Sanitaria ha comunicato di procedere alla proroga del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l., nelle more dell’attivazione della REMS di Calice al Cornoviglio, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, nelle more dell’attivazione della REMS di Calice al Cornoviglio;
- con nota ID. n. 6520 del 21/10/2022, agli atti, il Dirigente Responsabile S.S.D. Funzione Amministrativa Staff Direzione Socio Sanitaria, a seguito del parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario sopra richiamato, ha richiesto di procedere alla proroga del contratto in oggetto prevedendo un periodo di due anni, dal 1/01/2023 al 31/12/2024, nelle more dell’attivazione della REMS di Calice di Cornoviglio, comunicando contestualmente i costi in complessivi € 4.678.400,00= suddiviso per l’anno 2023 pari ad € 2.336.000,00= e per l’anno 2024 pari ad € 2.342.400,00=;
- con nota id n. 9410 del 16/12/2022, agli atti, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, a seguito del parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario ed alla richiesta del Dirigente Responsabile S.S.D. Funzione Amministrativa Staff Direzione Socio Sanitaria sopra richiamate, ha evidenziato che la proroga del contratto di cui trattasi viene richiesta per due anni in quanto la REMS provvisoria è inserita in un progetto sperimentale ministeriale: nell’ottica dell’incremento della capacità di accoglienza delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza, la struttura risulta, peraltro, finanziata fino al 2024, come stabilito all’articolo 32 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17;

Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa, nelle more dell’effettiva attivazione della sopraccitata R.E.M.S. figure di Calice al Cornoviglio:

- di prendere formalmente atto delle indicazioni, come riportate e descritte in premesse, della nota della Direzione Socio Sanitaria in data 12/10/2022 prot. n. 157376, di procedere alla proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020, n. 419 del 23/09/2020, n. 208 del 24/04/2021 e n. 715 del 22/12/2021, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al presente atto;
- di autorizzare, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2024, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/12/2024;
- di dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 01/01/2023 – 31/12/2024 per l’espletamento delle prestazioni di cui trattasi è quantificata in complessivi € 4.678.400,00 =;

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.7.8.1990 n.241 e s.m.i., con l’apposizione della sottoscrizione sulla presente proposta, attesta la regolarità dell’istruttoria ed altresì la verifica operata dallo stesso di regolarità del procedimento e di conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o

contrattuali, nonché l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale;

Precisato che con la sottoscrizione del presente atto il/i Dirigenti proponenti attestano l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale e che, a seguito di quanto sopra riportato, il procedimento amministrativo e la presente correlata proposta, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali che disciplinano la fattispecie trattata.

Precisato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità attesta, per gli ambiti di competenza l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento aziendale vigente e l'avvenuta verifica della regolarità contabile.

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.;

### **PROPONE**

1. come richiesto dalla competente direzione di area socio sanitaria, di prendere formalmente atto delle indicazioni, come riportate e descritte in premesse, della nota della Direzione Socio Sanitaria in data 12/10/2022 prot. n. 157376, di procedere alla proroga tecnica del contratto con la Società Consortile "IL FIOCCO" a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura "Villa Caterina" di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020, n. 419 del 23/09/2020, n. 208 del 24/04/2021 e n. 715 del 22/12/2021, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all'appendice Allegato 1 al presente atto;
2. di autorizzare, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2024, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/12/2024;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dalla presente proposta, come quantificati, con nota ID. n. 6520 del 21/10/2022, agli atti, del Dirigente Responsabile S.S.D. Funzione Amministrativa Staff Direzione Socio Sanitaria, pari a complessivi € 4.678.400,00= hanno la seguente:

### **IMPUTAZIONE CONTABILE**

#### **Codice verifica contabile:**

<b>TIPO</b>	<b>ANNO</b>	<b>CONTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
U	2023	135 045 015	2023/253/1	€ 2.336.000,00=
U	2024	135 045 015		€ 2.342.400,00=

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, di effettuare la designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza della convenzione di cui trattasi, ai trattamenti di detta Struttura, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;

5. di dare mandato al competente Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili e tutti gli adempimenti connessi al Nodo Smistamento Ordini (N.S.O.);
6. di trasmettere copia della presente proposta all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), nonché alla Direzione Socio Sanitaria, al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità, nonché alla S.S.D. Funzione Amministrativa Staff Direzione Socio Sanitaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale della presente proposta, come deliberata e firmata digitalmente, costituita da un documento generato con mezzi informatici, è redatta in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservata negli archivi informatici della A.S.L.3;
9. di dare atto che la presente proposta, come deliberata, è composta da n. 7 pagine e dall'allegato sub1 di n. 7 pagine e così in totale da n. 14 pagine.

firmato digitalmente da  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

(Isabella Pietrucci)

firmato digitalmente da  
IL DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanna Depetro)  
o suo sostituto

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E  
DIPENDENZE PATOLOGICHE  
(Dott. Lucio Ghio)  
o suo sostituto

firmato digitalmente e  
visto per la verifica della regolarità contabile da  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano Grego)  
o suo sostituto

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Regione Liguria;

**LETTA E VALUTATA** la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dai Dirigenti preposti alla materia;

**PRESO ATTO** delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità, regolarità contabile e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, conformi, ai sensi dell'art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i e dell'art.22 L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i., del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario o suo sostituto e, per l'ambito di competenza, del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto.

### DELIBERA

- Di prendere atto della proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle premesse, di approvarla e conseguentemente, in particolare, come richiesto dalla competente direzione di area socio sanitaria, di prendere formalmente atto delle indicazioni, come riportate e descritte in premesse, della nota della Direzione Socio Sanitaria in data 12/10/2022 prot. n. 157376, di procedere alla proroga tecnica del contratto con la Società Consortile "IL FIOCCO" a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura "Villa Caterina" di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020, n. 419 del 23/09/2020, n. 208 del 24/04/2021 e n. 715 del 22/12/2021, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all'appendice Allegato 1 al presente atto, autorizzando, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2024, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/12/2024.

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Luigi Carlo BOTTARO

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Marta CALTABELLOTTA

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
Dr. Lorenzo SAMPIETRO

o suo sostituto

In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo. Il presente atto viene inviato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 3. A partire dalla data di pubblicazione l'atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 124 Dlgs 18.8.2000 n.267, art. 32 L. 18.6.2009 n. 69, art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.).

GD/VG/ip

PASSIVE6.3-2\Da10.2012\SaluteMentaleeDip\REMS\2023-2024\Delibera